

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCHEDA
INTERVENTO N. 2 SUA N. 13**

TRA

il Comune di Candiolo, CF 01717430019 con sede legale in Candiolo, Via Ugo Foscolo, 4, CAP 10060, PEC comune.candiolo.to@cert.legalmail.it, rappresentato dalla Geom. Tiziana FUGGINI, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio dell'ente suddetto, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.45 del 29 Luglio 2024, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di None, CF 85003190015 con sede legale in None, Piazza Cavour, 9, CAP 10060 PEC protocollo@pec.comune.none.to.it, rappresentato dall'Arch. Andrea Cavaliere, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dei servizi di area tecnica dell'ente suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della Deliberazione di ____ n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

di seguito indicate congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

PREMESSO CHE

- a) gli Enti suindicati risultano essere tutti accomunati dalla necessità di realizzare, sui propri rispettivi territori, la Scheda intervento di cui all'Allegato 1, che si configura quale somma di più operazioni autonome;
- b) i medesimi Enti hanno intenzione di presentare ciascuno domanda per l'accesso ai contributi a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027 messi a disposizione dal Disciplinare di Attuazione delle Strategie Urbane d'Area di cui alla D.D. 283 del 30.6.2023, a cui viene fatto espresso riferimento;
- c) gli Enti ritengono che la Scheda intervento (di cui all'Allegato 1) possa essere coerente e compatibile rispetto alla specifica disciplina definita nel sopra citato Disciplinare che regola l'accesso ai contributi a valere sul Programma in parola e, a tal fine, valutano l'opportunità di procedere con la nomina di un Capofila che funga da aggregatore e gestore dei flussi di comunicazione, procedurali con riguardo alle singole posizioni;
- d) il Disciplinare suindicato prevede la possibilità che tale coordinamento venga riconosciuto quale forma di aggregazione meritevole di accesso previa indicazione di un soggetto tra quelli aggregati, che assuma le funzioni di Capofila;
- e) è interesse e volontà delle parti coordinare le attività e gli interventi ai fini della partecipazione al Disciplinare definendo assetti organizzativi e gestionali più idonei alla effettiva attuazione di quanto previsto nella Scheda intervento (di cui all'Allegato 1);
- f) lo strumento giuridico più indicato per il raggiungimento dell'obiettivo sopra delineato è dalle parti individuato nella convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e ciò al fine di poter realizzare, in conformità al disposto del Disciplinare, la Scheda intervento descritta nell'Allegato di cui al suindicato punto a);

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1 Premesse

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e sono il presupposto su cui si fonda il consenso tra le parti.

2 Oggetto, impegni, obblighi e responsabilità

L'oggetto della presente convenzione è l'aggregazione degli Enti convenzionati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, per poter operare, in conformità con il disposto di cui al par. 2 dell'Addendum al Disciplinare di attuazione delle Strategie Urbane d'Area suindicato:

- a) la realizzazione della Scheda di intervento di cui in premesse;
- b) La disciplina dei rapporti interni tra le Parti al fine di garantirne l'attuazione integrata e coordinata, come previsto nella Scheda intervento (Allegato 1)

A tal fine i soggetti sottoscrittori stipulano la presente convenzione definendo quanto segue:

1. Il Comune di Candiolo è indicato e nominato soggetto capofila ("Capofila").
2. Il **CAPOFILA** assume su di sé i seguenti obblighi, secondo i quali dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Per quanto riguarda la realizzazione della Scheda intervento:

1. predisporre un cronoprogramma per l'efficace ed efficiente realizzazione del coordinamento di cui *infra*;
2. coordinare, secondo livelli minimi di armonizzazione definiti per il buon esito dell'operazione, la redazione delle progettazioni ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 delle varie opere in relazione a tutti i livelli necessari in capo ai diversi Enti sottoscrittori della presente Convenzione;
3. coordinare, nei tempi e nei modi, la verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 delle progettazioni di cui al punto precedente da parte dei diversi Enti sottoscrittori della presente Convenzione, nonché le approvazioni dei progetti medesimi;
4. coordinare, nei tempi e nei modi, l'effettiva attuazione delle procedure di aggiudicazione mediante un'azione propulsiva e di stimolo finalizzata alla buona riuscita delle operazioni previste;
5. definire ed attuare un eventuale piano di gestione congiunto, ove necessario per la realizzazione di attività congiunte atte a massimizzare le ricadute delle operazioni finanziate sulla popolazione dell'area di riferimento.

b) Per quanto riguarda i rapporti con la Regione Piemonte:

1. curare, quale coordinatore, i rapporti con i competenti Settori della Regione Piemonte specificati nel Disciplinare in premesse, in relazione allo stato di avanzamento delle operazioni;
2. predisporre rapporti di monitoraggio e avanzamento relativi alla messa in atto delle singole operazioni necessarie alla realizzazione della Scheda intervento;
3. comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte eventuali ritardi e criticità riscontrate dalle Parti nell'attuazione delle singole operazioni;
4. coordinare l'elaborazione delle eventuali proposte di modifiche della scheda intervento e, conseguentemente delle operazioni ad essa sottese;
5. trasmettere tempestivamente alle Parti le comunicazioni e le indicazioni della Regione Piemonte;

c) Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese:

1. Sorvegliare il rispetto dei piani di attività, dei piani finanziari, delle relazioni e rendiconti finali delle operazioni.
3. Il Capofila si impegna a rispettare e a richiamare l'altro Ente convenzionato al rispetto degli obblighi definiti nel Disciplinare suindicato con riferimento al più ampio insieme di norme e disposizioni che regolano l'utilizzo di risorse a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027, così come richiamate nel Disciplinare suindicato e nelle norme e disposizioni unionali, nazionali e regionali ivi richiamate.
4. **Gli ENTI CONVENZIONATI** (compreso il CAPOFILA per l'operazione di sua competenza) assumono su di sé i seguenti obblighi, impegni e responsabilità per quanto riguarda la **realizzazione dell'operazione**:
 - a) adeguarsi al cronoprogramma predisposto dal Capofila di cui al punto a.1;
 - b) procedere con l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario ad armonizzare o rendere possibile le singole progettazioni di propria competenza, ivi incluse eventuali modifiche o varianti urbanistiche o altre attività specifiche per il governo del territorio;
 - c) previa nomina del RUP del procedimento connesso, procedere alla redazione delle progettazioni delle varie opere, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023, in relazione a tutti i livelli necessari secondo livelli minimi di armonizzazione definiti per il buon esito dell'operazione da parte del Capofila;
 - d) attuare l'eventuale piano di gestione congiunto ove necessario per la realizzazione di attività congiunte atte a massimizzare le ricadute delle operazioni finanziate sulla popolazione dell'area di riferimento;
 - e) fornire al capofila progressivi aggiornamenti sulle attività di cui sopra e i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione dei rapporti di monitoraggio e avanzamento.
5. Ciascun soggetto convenzionato s'impegna a rispettare gli obblighi di cui sopra assumendone la relativa responsabilità anche in termini di ritardo, omissione o errore che determinino conseguenze negative per il buon esito dell'operazione, nonché a garantire, manlevare o, in ogni caso, tenere indenne, per quanto di propria competenza, il Capofila e/o l'altro Ente convenzionato in relazione all'attività compiuta da questi nel proprio interesse.
6. Ciascun soggetto convenzionato si impegna inoltre a garantire il rispetto degli obblighi definiti nel Disciplinare suindicato con riferimento al più ampio insieme di norme e disposizioni che regolano l'utilizzo di risorse a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027, così come richiamate nel Disciplinare suindicato e nelle norme e disposizioni unionali, nazionali e regionali ivi richiamate. Nel rinviare al più ampio contesto suindicato, si richiama in questa sede l'art. 65 del Reg UE 2021/1060 in tema di "Stabilità delle operazioni", per gli effetti del quale ciascun Ente sottoscrittore si impegna a garantire, per quanto di competenza, che nei 5 anni successivi al pagamento finale delle spese connesse alla realizzazione dell'operazione, non si verifichi:
 - un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

3 Referenti.

In relazione all'attività oggetto della presente convenzione, ogni Ente provvede a nominare un Referente. Il Referente del Capofila è nominato Coordinatore.

Le Parti possono modificare in ogni momento il nominativo del proprio referente, mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima agli altri Enti e al Coordinatore.

Per quanto riguarda la prima nomina, gli enti dichiarano quanto segue:

- Comune di Candiolo- Capofila: Geom. Tiziana FUGGINI(Coordinatore)
- Comune di None: Arch. Andrea CAVALIERE

Il Coordinatore provvederà, in nome e per conto del Capofila, a verificare e operare un *report* delle attività realizzate e delle successive necessità, trasmettendolo ai Referenti indicati con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta sarà ritenuto necessario. Ogni comunicazione inviata ai Referenti sarà valida ed efficace nei confronti del rispettivo Ente, così come ogni comunicazione del Referente sarà imputata direttamente all'Ente dallo stesso rappresentato.

4 Obblighi di riservatezza.

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

5 Durata della Convenzione e procedure di proroga e di rinnovo.

La presente Convenzione acquista efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ha validità sino al 31 dicembre 2028 ed è eventualmente rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

6 Controversie.

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

In ogni caso le Parti sospendono l'esercizio di ogni diritto e si astengono dal far valere qualsivoglia eccezione gli uni nei confronti degli altri connessa all'attività svolta quali beneficiari dei contributi a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027, fino alla permanenza del procedimento di contribuzione e per la durata prevista in relazione alla stabilità delle operazioni oggetto del contributo del Programma.

7 Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo.

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, della tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

8 Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Allegati:

1-Scheda intervento n. 2 di cui alla Strategia Urbana d'Area n. 13

Letto, confermato e sottoscritto.

[luogo e data]

[firme sottoscrittori]